

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
(Estensore: Giovanni MAURO)

Roma, 5 febbraio 2014

Sui disegni di legge:

(1224) Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo

(1256) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, in materia di parità di condizioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,
considerato essi sono diretti a introdurre un meccanismo di riequilibrio di genere nel sistema di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

considerato che l'equilibrio di genere all'interno del Parlamento europeo vede una presenza femminile pari a circa il 36 per cento del totale degli europarlamentari in carica, e che l'Italia si colloca al 25° posto tra gli Stati membri, con una percentuale di deputate donne pari a circa il 23 per cento, superiore solo a quello di Polonia, Repubblica ceca e Lussemburgo;

ricordato che, in materia di legge elettorale per le elezioni al Parlamento europeo, vige l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, come successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, che, tuttavia, non contiene una disciplina esaustiva della procedura elettorale per le elezioni al Parlamento europeo, consentendo agli Stati membri di mantenere sistemi elettorali diversi;

considerato, al riguardo, che la Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo ha discusso, nel 2011, una proposta di modifica dell'Atto del 1976, in cui, in un paragrafo concernente lo "squilibrio di genere", si riconoscono le notevoli differenze esistenti tra gli Stati membri, con la Finlandia e la Svezia che hanno una maggioranza di deputate europee, mentre solo meno di un terzo dei deputati europei di Slovenia, Lituania, Irlanda, Italia, Polonia, Repubblica ceca e Lussemburgo è costituito da donne, e in cui tuttavia non si vuole proporre l'imposizione di quote per riequilibrare lo squilibrio di genere, bensì prevedere che ai partiti politici sia posto "l'obiettivo di avere almeno il 40 per cento di deputati donne nel 2014, come raccomandato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa";

considerato, ancora, che il Parlamento europeo, ha approvato, il 4 luglio 2013, una risoluzione sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

elezioni europee del 2014, in cui invita gli Stati membri e i partiti politici a “insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, a incoraggiare l’elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria”;

ricordato, in materia di equilibrio di genere: la legge 12 luglio 2011, n. 120, con cui si garantisce che il genere meno rappresentato all’interno dell’organo societario ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti; legge elettorale del Consiglio della regione Campania, che è stata la prima in Italia ad aver introdotto la “preferenza di genere” e che è stata valutata positivamente dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 4 del 2010, in quanto non introduce meccanismi di tipo costrittivo, ma solo misure di carattere promozionale; la proposta di legge attualmente all’esame della Camera dei deputati, relativa all’elezione della Camera e del Senato, in cui si prevede che in ciascuna lista elettorale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento; l’articolo 9 del decreto-legge n. 149 del 2013, sull’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che prevede uno specifico meccanismo sanzionatorio per quei partiti politici che non favoriscono il principio della parità di accesso alle cariche elettive; e l’articolo 56 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, secondo cui, nelle liste elettorali per le elezioni al Parlamento europeo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

i due disegni di legge in titolo si muovono nella prospettiva di promozione della riduzione dello squilibrio di genere, in piena coerenza con il citato atto di indirizzo del Parlamento europeo del 4 luglio 2013, nonché con l’impostazione della citata proposta della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo del 2011 e con lo stesso Atto elettorale del 1976, non ravvisandovi quindi profili di incompatibilità con la normativa dell’Unione europea;

in relazione al quadro normativo interno, valuti la Commissione di merito l’opportunità di un coordinamento con l’articolo 9 del decreto-legge n. 149 del 2013, sull’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, e con l’articolo 56 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

si auspica, in fine, che l’esame dei due disegni di legge possa portare celermente alla convergenza verso un testo unificato, che possa essere poi approvato dal Parlamento in tempo utile in vista delle ormai imminenti elezioni del Parlamento europeo, previste per il 22-25 maggio di quest’anno 2014.

Giovanni Mauro